



## TRIBUNALE DI RIMINI

### Sezione Civile

Il Giudice delegato,

Vista la domanda depositata in data 24/4/2024 da TULLI MARCO, nato a Roma il 21/2/1964 (C.F. TLLMRC64B21H501O) residente a Rimini, Via Valturio n. 21, difeso dall'Avv. Clelia Santoro, con l'ausilio dell'OCC Avv. Nadia Toni, ai sensi dell'art. 67 e ss. CCII, contenente proposta di piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore;

preso atto del deposito della documentazione prevista e della relazione dell'OCC ex art. 68, comma 2, CCII, come integrato con nota del 6/6/2024;

esaminati gli atti, ha pronunciato il seguente

### DECRETO

Per omologare il piano di ristrutturazione proposto dal debitore consumatore, ai sensi dell'art. 70 CCII, il Giudice deve previamente valutare la sussistenza delle condizioni di ammissibilità di cui agli artt. 65, 67 e 69 CCII, nonché la completezza della documentazione prodotta a corredo della domanda.

Quanto alle condizioni di ammissibilità, il ricorrente è pacificamente qualificabile come consumatore ai sensi dell'art. 2, co. 1, lett. e), che qualifica come tale *“la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta, anche se socia di una delle società appartenenti ad uno dei tipi regolati nei capi III, IV e VI del titolo V del libro quinto del codice civile, per i debiti estranei a quelli sociali”*.

Si tratta, infatti, di un sottufficiale dell'Esercito Italiano in pensione forzata per invalidità civile che non ha mai esercitato attività imprenditoriale.

Non risulta inoltre che il ricorrente sia già stato esdebitato nei cinque anni precedenti la domanda o abbia già fruito per due volte dell'esdebitazione.

Dalla documentazione prodotta emerge la presenza di una situazione di sovraindebitamento, intesa quale stato di crisi o insolvenza del consumatore definiti rispettivamente dall'art. 2, co. 1, lett. a) come probabilità dell'insolvenza che si manifesta con l'inadeguatezza dei flussi di cassa prospettica



a far fronte alle obbligazioni assunte per i 12 mesi successivi e dalla lett. b) come inadempimenti o altri fatti esteriori che dimostrano che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni.

L'indebitamento complessivo ammonta ad euro 71 mila circa, di cui circa 400 euro verso Agenzia delle Entrate ed il residuo a titolo di rate scadute per la restituzione di un mutuo contratto nel 2008 (garantito da ipoteca su un immobile del Tulli fatto oggetto di espropriazione da parte della banca, rimasta parzialmente soddisfatta dal ricavato della vendita); ciò a fronte di un patrimonio composto dalla sola pensione di circa euro 2.500. È dunque evidente che il ricorrente non sia in grado di far fronte a tali obbligazioni con il proprio patrimonio.

La documentazione a corredo della domanda, come successivamente integrata, risulta completa e idonea a consentire una compiuta ricostruzione della situazione economica e patrimoniale del debitore istante. Sono stati infatti prodotti, come prescritto dall'art. 67, co. 2, CCII, l'elenco:

- di tutti i creditori con l'indicazione delle somme dovute e delle cause di prelazione (l'elenco comprende la sola ISEO SPV s.r.l., cessionaria del credito da restituzione del mutuo, ma va integrato con il credito chirografario di circa 400 euro verso Agenzia delle Entrate, la cui esistenza è stata verificata dal gestore),
- dei beni che compongono il patrimonio,
- degli atti di straordinaria amministrazione compiuti negli ultimi 5 anni (assenti)
- le dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni
- gli stipendi, pensioni ed entrate del debitore e del nucleo familiare, con l'indicazione delle spese correnti necessarie per l'ordinario sostentamento della famiglia.

Sulla base di quanto emerge dagli atti prodotti, non ricorre la condizione ostativa di cui all'art. 69, co. 1, ult. periodo, vale a dire che il debitore abbia determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode, atteso che, come evidenziato anche nella relazione dell'OCC, non vi sono elementi per affermare la colpa grave nell'assunzione delle obbligazioni che hanno generato il sovraindebitamento e ancor meno la presenza di mala fede.

Risulta prodotta la relazione dell'OCC che, ai sensi dell'art. 68, co. 2, CCII deve contenere:

- a) l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni;
- b) l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte;



c) la valutazione sulla completezza e sull'attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda;

d) l'indicazione presunta dei costi della procedura;

nonché il vaglio relativo al merito creditizio, ossia la valutazione circa la diligenza del soggetto finanziatore nel concedere credito al sovraindebitato; tale verifica risulta effettuata ed esposta nella nota integrativa del 6/6/2024.

Dalla relazione dell'OCC in persona del Gestore, si evince, quanto al punto sub a), vale a dire le cause dell'indebitamento e la diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni, che l'origine del sovraindebitamento risale ad un incidente stradale che ha visto coinvolto il Tulli nell'anno 2006 e che gli ha provocato una gravissima invalidità, con conseguente inidoneità al lavoro, nonché alla crisi familiare che lo ha portato alla separazione dalla moglie con conseguente aumento delle spese di mantenimento dei componenti del nucleo.

In relazione al punto sub b), le ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte sono legate alla incapacità di pagare regolarmente il mutuo acceso nel 2007 per l'acquisto di una casa coniugale adatta alla sua condizione di disabilità ed alla conseguente vendita all'asta dell'immobile, avvenuta per un prezzo che non ha consentito di estinguere per intero il debito derivante dal mutuo.

Il Gestore dell'OCC ha attestato, sotto la propria responsabilità, la completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda e la veridicità dei dati esposti.

Con riguardo all'indicazione dei costi presunti della procedura, il Gestore li ha indicati in euro 3.195,56 per compenso dell'OCC, euro 53,45 per spese vive (C.U. ed ispezioni ipotecarie) e saranno corrisposti dal Tulli dopo l'esecuzione del piano.

Per quanto riguarda l'ammissibilità della proposta e del piano, la stessa prevede il pagamento di euro 600 mensili per quattro anni, per complessivi euro 28.800, da destinare al soddisfacimento parziale, per circa il 40%, del creditore principale, ed al soddisfacimento integrale dell'esiguo credito di Agenzia delle Entrate.

In merito ai tempi di pagamento, premesso che ai sensi dell'art. 71, co. 4, il compenso dell'OCC deve essere liquidato dal Giudice al termine della fase esecutiva, che inizia dopo l'omologa, previa verifica che il piano sia stato integralmente eseguito, tenendo conto della diligenza dell'OCC e di quanto eventualmente convenuto con il debitore, si evidenzia che la proposta risulta conforme a tale



prescrizione, prevedendo che il pagamento avvenga dopo l'esecuzione del piano e con le risorse successivamente acquisite dal Tulli dal suo reddito pensionistico.

Non constando la presenza di atti posti in essere in frode ai creditori e potendo allo stato escludersi che il ricorrente abbia determinato la situazione di sovraindebitamento con frode, mala fede o colpa grave, ricorrono le condizioni per aprire la procedura diretta all'omologazione della proposta di piano di ristrutturazione dei debiti e disporre la comunicazione ai creditori, riservando ogni successiva valutazione all'esito di eventuali contestazioni da parte dei creditori.

### **P.Q.M.**

Visto l'art. 70 CCII

### **dichiara aperta**

la procedura diretta all'omologa del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore presentato da **Tulli Marco**;

### **dispone:**

che a cura della Cancelleria la proposta e il piano, corredati dalla relazione dell'OCC , dalle note integrative del 6 giugno, del 19 giugno e del 25 giugno, nonché il presente decreto, siano pubblicati nell'apposita area del sito web del Tribunale;

che a cura dell'OCC ne sia data comunicazione a tutti i creditori entro 30 giorni presso le rispettive sedi mediante raccomandata a/r, fax o posta elettronica certificata, con l'avvertimento ai medesimi che, ricevuta la comunicazione, dovranno comunicare all'OCC un indirizzo di posta elettronica certificata e che in mancanza tutte le comunicazioni successive saranno effettuate mediante deposito in Cancelleria;

### **dispone**

fino all'esito del procedimento, il divieto ai creditori di avviare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del debitore;

### **avverte**

che il deposito della domanda sospende, ai soli effetti del concorso, il corso degli interessi convenzionali o legali fino alla chiusura della procedura, salvo che per i crediti garantiti da ipoteca, da pegno o privilegio nei limiti di quanto previsto dagli artt. 2749, 2788 e 2855, commi secondo e terzo, c.c.;



i creditori che nei 20 giorni successivi al ricevimento della comunicazione, potranno presentare eventuali osservazioni alla proposta, inviandole all'indirizzo p.e.c. dell'OCC indicato nella comunicazione;

i creditori che potranno chiedere la revoca delle misure protettive presentando motivata istanza;

**dispone**

che l'OCC, scaduto il termine per eventuali osservazioni e sentito il debitore, entro i 10 giorni successivi a tale scadenza, riferisca al Giudice delegato mediante relazione da depositarsi telematicamente, allegando a tale relazione la prova delle comunicazioni inviate ai creditori e delle eventuali osservazioni ricevute nonché indicando le eventuali modifiche del piano ritenute necessarie ai fini dell'omologa;

che l'OCC alleghi alla relazione il prospetto del soddisfacimento previsto per i creditori in base alla proposta.

Si comunichi all'OCC ed al ricorrente.

Rimini, 30/6/2024

Il Giudice delegato

Dott.ssa Maria Saieva

